

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

CAPITOLATO

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER BAMBINI IN ETÀ 3/6 ANNI MEDIANTE CONCESSIONE GRATUITA DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MILANI” A BARBERINO DI MUGELLO

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di CENTRO ESTIVO rivolto ai bambini che frequentano le scuole dell’Infanzia statali (Mariotti Zanobi, G. Rodari, Don Milani) in età 3/6 anni, mediante la concessione gratuita dei locali della scuola dell’Infanzia “Don Milani” in Via Petrarca, a Barberino di Mugello.

L’attività di centro estivo si svolgerà nel mese di luglio, dall’1/07 al 01/08/2025 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 ed è prevista la consumazione del pasto.

In particolare, il servizio prevede lo svolgimento di attività educative, ludico- ricreative organizzate secondo la fascia di età dei bambini frequentanti.

E’ tassativamente vietata la sub concessione di detti locali e dunque del servizio ivi svolto.

Art. 2 - Tipologia del servizio richiesto

Il servizio consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento, con attività di tipo educativo e ludico-ricreativo, delle bambine e bambini che avranno scelto di frequentare dette attività. Potranno essere previste anche uscite all’esterno debitamente organizzate e comunicate alle famiglie in sede di iscrizione.

Le attività si svolgeranno appunto dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì, potrà essere prevista una flessibilità in entrata per le ore 8,30 ed una in uscita per ore 16,30.

E’ richiesto un rapporto personale educatore/bambini di n. 1 a n. 12 iscritti, con la compresenza di un operatore ausiliario nella fascia oraria 8,00/17,00. Ad esempio, con n. 24 bambini gli educatori saranno 2, e l’operatore sarà sempre uno. E’, tuttavia, facoltà dell’aggiudicatario aumentare tale rapporto ed inserire operatori e /o educatori aggiuntivi a garanzia di una migliore gestione delle attività proposte.

Il personale educatore si occuperà delle attività ludico ricreative ed educative, quello ausiliario delle attività di pulizia e riordino, di somministrazione dei pasti che verranno forniti da ditta qualificata a carico del Comune.

Le iscrizioni al servizio potranno essere sia settimanali, che mensili, il gestore a sua discrezione potrà optare per una o più modalità di frequenza, al fine di garantire una presenza minima di iscritti settimanali che consenta un’adeguata gestione del servizio.

Art. 3 - Destinatari del centro estivo

Il servizio di centro estivo è rivolto ai bambini in età 3/6 anni frequentanti le scuole dell’infanzia statali.

Si ipotizza una frequenza settimanale media pari a n. 20 bambini. Non si può escludere che i bambini fruitori del servizio possano aumentare o diminuire rispetto a questo dato.

N.B. In caso di forte diminuzione delle iscrizioni al servizio suddetto, tali da pregiudicare la prosecuzione del servizio, l’Amministrazione comunale, congiuntamente al soggetto affidatario ed alle famiglie iscritte, effettuerà opportuna valutazione di sostenibilità economica per la prosecuzione delle attività.

Art. 4 - Inizio del servizio

Il concessionario si impegna ad iniziare il servizio dalla data del 01/7/2025 ed a concludere alla data del 01/08/2025.

Il Servizio sarà attivato con un minimo di n. 12 bambini iscritti per settimana di frequenza.

Art. 5 - Sospensione del servizio

In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, le famiglie dovranno essere avvisate con un anticipo di almeno quattro giorni lavorativi. Ne dovrà essere notizia anche l’Amministrazione comunale. In ogni caso il gestore dovrà garantire la completa esecuzione del servizio

anche in presenza di eventi dovuti a causa di forza maggiore. Sarà cura del gestore provvedere a sostituire, sin dal primo giorno di assenza, il proprio personale che per qualunque causa dovesse essere indisponibile al servizio. Il turn over degli operatori deve essere limitato al massimo.

Art. 6 - Registri presenze del servizio.

L'impresa è tenuta a dotarsi di un registro ove saranno annotate, a cura dei propri operatori, le presenze giornaliere dei bambini.

Art. 7 - Frequenza degli iscritti e pagamento della retta.

Le famiglie sono tenute al pagamento della quota di iscrizione/partecipazione stabilita con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 31/03/2025 per la frequenza settimanale, nonché la pagamento della mensa secondo la tariffa applicata durante l'annualità scolastica trascorsa.

Eventuali assenze, dovute a malattia e/o ad altre motivazioni di tipo familiare, non determinano la riduzione della retta mensile, in quanto il gestore è tenuto comunque a garantire lo svolgimento del servizio nella sua completezza.

Art. 8 - Personale dell'impresa sociale/associazione aggiudicataria

Il servizio inerente l'oggetto del presente capitolato verrà svolto da personale alle dipendenze dell'associazione/cooperativa. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato, deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'associazione/cooperativa sarà tenuta a mantenere tutte le figure professionali previste nell'offerta, in riferimento alla formazione culturale e alla esperienza lavorativa. E' consentita all'impresa la sostituzione del personale indicato con altro di pari esperienza e formazione culturale.

L'eventuale impiego di volontari dovrà essere considerato aggiuntivo e non sostitutivo del personale indicato in sede di offerta.

Art. 9 - Referente del servizio

L'impresa sociale/associazione si impegna a nominare in sede di offerta un coordinatore responsabile cui affidare l'incarico di referente con le famiglie dei bambini partecipanti e con l'Amministrazione comunale.

L'impresa è tenuta ad individuare ed a rendere noto alle famiglie ed all'Ente il nominativo del Responsabile della Privacy (GDPR Reg. Europeo n. 679/2016) e della sicurezza sul lavoro(D. Lgs. 81/2008).

Art. 10 - Rispetto della normativa

L'aggiudicatario deve attuare, per i propri dipendenti e/o collaboratori, l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alla normativa di cui al D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'aggiudicatario deve in ogni momento, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché a fornire adeguata formazione circa le attività richieste. Poiché l'esecuzione del servizio avviene all'interno dei luoghi di lavoro dell'Istituzione scolastica, il soggetto si impegna ad osservare il piano di evacuazione ed emergenza presente nell'ambito dei locali oggetto della presente concessione.

Art. 11 - Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione comunale e Istituzione Scolastica e a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario, salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

L'associazione/impresa sociale, all'atto della stipula del contratto, dovrà presentare all'Amministrazione comunale, a proprie spese, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, per il servizio oggetto del presente appalto, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali (RCT) che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento dello specifico servizio.

La polizza dovrà specificare che tra i terzi si intendono compresi gli utenti del servizio e i dipendenti dell'Istituzione scolastica, qualora presenti. La polizza dovrà coprire l'intero periodo di durata del servizio. L'Amministrazione comunale e l'Istituzione Scolastica sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'impresa sociale/associazione durante l'esecuzione del servizio. Copia della polizza deve essere consegnata nel momento di stipula del contratto, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

Art. 12 – Spese inerenti la gestione del servizio

Tutte le spese relative al servizio oggetto del presente capitolato e/o non espressamente previste nel medesimo, si intendono interamente a carico dell'aggiudicatario, ovvero il soggetto gestore dovrà sostenere i seguenti costi:

- del personale impiegato;
- del materiale necessario per le attività educative- ludico ricreative;
- del materiale di pulizia e sanificazione delle strutture e locali utilizzati;
- delle assicurazioni e costi generali d'impresa;
- per eventuale manutenzione ordinaria/straordinaria in caso di rottura accidentale di arredi di proprietà comunale, salvo coperture assicurative;

L'Amministrazione comunale e l'Istituzione scolastica rimangono completamente sollevati da qualsiasi onere. Sono inoltre a carico dell'impresa sociale/assicurazione tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

Per il servizio di cui al presente capitolato non è previsto il servizio di trasporto scolastico in quanto l'attività di centro estivo non rientra tra le attività didattiche obbligatorie.

Art. 13 – Quota di partecipazione delle famiglie

La quota di partecipazione da parte delle famiglie è pari a € 130,00 per frequenza settimanale a bambino, con l'applicazione di uno sconto del 10% per la frequenza del secondo figlio, prevedendo altresì la fruizione del servizio mensa a tariffa agevolata applicata per l'anno scolastico 2024/2025 a carico della famiglia;

L'Amministrazione comunale concorrerà, in parte, con apposito contributo all'importo complessivo della retta che l'affidatario avrebbe dovuto proporre al fine di mantenere l'equilibrio finanziario del servizio prestato, nella misura di:

- fino ad un massimo di € 60,00 per ciascun iscritto al centro estivo,
- fino ad un massimo di € 75,00 per la frequenza del secondo figlio;

Con il pagamento della quota di partecipazione stabilita dall'aggiudicatario in sede di offerta si intendono interamente compensati da parte delle famiglie tutti i servizi prestati dall'impresa sociale/associazione nell'esecuzione del presente capitolato.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà della Amministrazione comunale appaltante risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- c) concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- d) grave inadempimento o frode dell'impresa sociale/associazione atto a compromettere il risultato del servizio;
- e) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- g) non attuazione del progetto presentato;

L'Amministrazione comunale potrà altresì procedere alla risoluzione della contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 - Norme finali

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Barberino di Mugello, li 01/04/2025

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino

f.to Dott.ssa Morena Gennari